|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(21G00078)

(GU n.117 del 18-5-2021)

 Vigente al: 18-5-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona

bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona

rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attivita'

economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento

della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

 Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del

12 maggio 2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 17 maggio 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Limiti orari agli spostamenti

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6

giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui

ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e

terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni

di necessita' ovvero per motivi di salute.

 2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari

agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e

terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

 3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti

limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2

per eventi di particolare rilevanza.

 4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i

limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in

attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come

rideterminati dal presente articolo.

 5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli

spostamenti di cui al presente articolo.

 Art. 2

 Attivita' dei servizi di ristorazione

 1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di

ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche

al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui

all'articolo 1, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

 Art. 3

 Attivita' commerciali all'interno

 di mercati e centri commerciali

 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi

commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri

commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre

strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni

festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida,

adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

del 2020.

 Art. 4

 Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

 1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre

sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida

adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a

condizione che sia assicurato il rispetto della distanza

interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di

adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

 2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'

di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita'

ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la

Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri

definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'

dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai

sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 Art. 5

 Eventi sportivi aperti al pubblico

 1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio

2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche

agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui

all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con

posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli

spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il

personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per

cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di

spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto

e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel

rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione

medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal

Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il

rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e

le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

 Art. 6

 Impianti nei comprensori sciistici

 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la riapertura

degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida

adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

del 2020.

 Art. 7

 Attivita' di sale giochi, sale

 scommesse, sale bingo e casino'

 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'

di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte

all'interno di locali adibiti ad attivita' differente, nel rispetto

di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma

14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 Art. 8

 Parchi tematici e di divertimento

 1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'

dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e

linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del

decreto-legge n. 33 del 2020.

 Art. 9

 Centri culturali, centri sociali

 e ricreativi, feste e cerimonie

 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'

dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo

1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste

conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo

1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione

che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

 Art. 10

 Corsi di formazione

 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione

pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto

di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma

14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 Art. 11

 Musei e altri istituti e luoghi della cultura

 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che

detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di

visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o

comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che

i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un

metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019

hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il

sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che

l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno

un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni

regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del

decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre

1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai

luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle

medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi' aperte

al pubblico le mostre.

 Art. 12

 Linee guida e protocolli

 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14,

del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con

ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri

competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e

delle province autonome.

 Art. 13

 Disposizioni in materia di scenari

 di rischio delle regioni

 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con

il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275

del 4 novembre 2020» sono soppresse;

 b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, e' inserito il

seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul

territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio

regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto

in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e

determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate

dal comma 16-septies del presente articolo.»;

 c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di

rischio o» sono soppresse;

 d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di

rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno

scenario»;

 e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo

2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario

almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel

relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi

superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle

seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del

comma 16-septies»;

 f) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:

«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di

cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano

nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,

sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla

di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di

cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020

specificamente individuati con decreto del Ministro della salute,

adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni

un livello di rischio alto.»;

 g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con

un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti

una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive,

inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle

seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma

16-septies»;

 h) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: «16-septies.

Sono denominate:

 a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti

per tre settimane consecutive;

 b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori

alternativamente:

 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a

50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150

e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle

due seguenti condizioni:

 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per

cento;

 c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250

casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni

indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

 d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a

250 casi ogni 100.000 abitanti;

 2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a

150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano

entrambe le seguenti condizioni:

 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.».

 2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici

e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui

all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno

antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle

disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del

monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di

cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1

del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni

sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

 Art. 14

 Disposizioni in materia di rilascio e validita'

 delle certificazioni verdi COVID-19

 1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi

dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha

validita' di nove mesi dalla data del completamento del ciclo

vaccinale.

 2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3,

del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche contestualmente

alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data

prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

 Art. 15

 Sanzioni

 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del

decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 Art. 16

 Disposizioni di coordinamento

 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,

fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

 2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,

quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

 Art. 17

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 18 maggio 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |